

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO

DGR 1695 dd. 21.7.2006

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 36, comma 2, della legge 317/1991, che definisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da <<un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese>>;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, «Per lo sviluppo dei distretti industriali» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, concernente: “Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.”;

VISTO in particolare l'art. 14 della LR 4/2005, rubricato “Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 27/1999”, concernente l'individuazione dei distretti industriali, ai sensi del quale:

“1. I distretti industriali sono individuati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale.

2. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, nell'indice di specializzazione produttiva, nell'equilibrio della composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'area distrettuale può essere definita anche su base interprovinciale o interregionale, previo accordo con la Regione contermine.”;

VISTO altresì l'articolo 3 della LR 27/1999, rubricato “Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale”, commi 1 e 3, che recitano:

“1. L'ASDI è una società consortile a capitale misto pubblico e privato avente come scopo statutario la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la

prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area territoriale di riferimento.”

“3. La società consortile di cui al comma 1 è costituita dai soggetti privati e pubblici che compongono il distretto industriale. Possono partecipare ad essa i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi e gli enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), compresi nell'area distrettuale, le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione e dagli Enti locali, gli enti e consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nei singoli distretti industriali. Un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali partecipa all'ASDI e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, fatte salve le previsioni statutarie della stessa.”

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale adottate in data 3 marzo 2000, riportanti i numeri 456, 457, 458, 460 concernenti l'istituzione dei distretti industriali denominati rispettivamente: “Distretto della Sedia”, “Distretto del Mobile”, “Distretto dell'Alimentare”, “Distretto del Coltello”, le quali prevedono, fra l'altro, che nell'ambito delle zone interessanti i distretti debbano verificarsi le seguenti condizioni:

Indicatore rappresentativo dell'elevata concentrazione di imprese industriali-

- indice di densità imprenditoriale dell'attività manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media regionale:

$$ULML/PRL > 1 \text{ ULMR} / \text{PRR}$$

ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale

PRL = popolazione residente locale

ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione

PRR = popolazione residente in regione

Indicatore rappresentativo dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese -

- indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività

economiche dell'ISTAT e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali:

$$ISL/ISR > 1,3$$

$$ISL = wsl/wml$$

$$ISR = wsr/wmr$$

wsl = addetti al settore di specializzazione locale

wml = addetti all'industria manifatturiera locale

wsr = addetti al settore di specializzazione in regione

wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione;

CONSIDERATO che le attuali realtà distrettuali sono insediate in aree a densità abitativa più bassa delle aree maggiormente antropizzate del territorio regionale, e che quindi si rende necessario ricalibrare il parametro relativo all'elevata concentrazione di imprese industriali con riferimento alle singole sezioni censuarie dei territori comunali piuttosto che al territorio dell'intero Comune, al fine di consentire il riconoscimento dei distretti insediati nelle aree dei Comuni a più alta densità abitativa;

RITENUTA congrua, in applicazione dell'art. 14 della LR 4/2005 e dell'articolo 36, comma 2, della legge 317/1991, rispetto all'attuale realtà economica regionale, l'indicazione dei sottoelencati criteri:

Indicatore rappresentativo dell'elevata concentrazione di imprese industriali-

- indice di densità imprenditoriale dell'attività manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media regionale, con riferimento alle sezioni censuarie ovvero al Comune:

$$ULML/PRL > 1 \quad ULMR /PRR$$

ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale

PRL = popolazione residente locale

ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione/i

PRR = popolazione residente in regione/i

L'area distrettuale può essere compresa nell'ambito di più comuni o più sezioni censuarie di uno o più comuni

Indicatore rappresentativo dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese -

- indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera

rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT ATECO 2002 e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali:

$$ISL/ISR > 1,3$$

$$ISL = wsl/wml$$

$$ISR = wsr/wmr$$

wsl = addetti al settore di specializzazione locale

wml = addetti all'industria manifatturiera locale

wsr = addetti al settore di specializzazione in regione/i

wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione/i;

L'area distrettuale può essere compresa nell'ambito di più comuni o più sezioni censuarie di uno o più comuni

ATTESO che i distretti industriali evidenziano principalmente una omogeneità di filiera intesa, in dottrina, quale sistema economico, tecnico e produttivo che concorre a configurare una determinata specializzazione produttiva interessante il processo produttivo dall'input fino all'output, ovvero dall'insieme degli elementi costituenti la materia prima che configurano il prodotto finito e sua commercializzazione ;

RITENUTO, nell'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei distretti industriali, di includere tale principio di omogeneità di filiera, a prescindere dalla vicinanza geografica delle imprese interessate;

CONSIDERATA altresì la facoltà di individuazione dei distretti industriali anche su base interprovinciale o interregionale;

FATTI salvi i criteri sopraddetti contenuti nella normativa regionale di settore;

RITENUTO opportuno formulare i seguenti indirizzi per l'azione amministrativa;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive, all'unanimità

d e l i b e r a

1. Di approvare i sottoelencati criteri di individuazione dei distretti industriali:

a) indice di densità imprenditoriale dell'attività manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione

residente, superiore alla media regionale con riferimento alle sezioni censuarie ovvero ai Comuni:

$$ULML/PRL > 1 \text{ ULMR /PRR}$$

ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale

PRL = popolazione residente locale

ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione/i

PRR = popolazione residente in regione/i

L'area distrettuale può essere compresa nell'ambito di più comuni o più sezioni censuarie di uno o più comuni;

b) indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT ATECO 2002 e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali con riferimento alle sezioni censuarie ovvero ai Comuni:

$$ISL/ISR > 1,3$$

ISL = wsl/wml

ISR = wsr/wmr

wsl = addetti al settore di specializzazione locale

wml = addetti all'industria manifatturiera locale

wsr = addetti al settore di specializzazione in regione/i

wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione/i;

L'area distrettuale può essere compresa nell'ambito di più comuni o più sezioni censuarie di uno o più comuni;

c) equilibrio della composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti componenti l'ASDI, inteso quale partecipazione dei soggetti alla compagine sociale che rispecchi i rapporti di forza voluti dal legislatore regionale e quale coerente organizzazione statutaria;

d) omogeneità di filiera, intesa quale sistema economico, tecnico e produttivo che concorre a configurare una determinata specializzazione produttiva interessante il processo produttivo dall'"input" fino all'"output", ovvero dall'insieme degli elementi costituenti la materia prima che configurano il prodotto finito e sua commercializzazione;

e) interprovincialità e interregionalità: il distretto può comprendere un territorio interprovinciale o interregionale e nella perimetrazione può presentare discontinuità territoriale o sovrapposizione territoriale con altri distretti.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.